

***Agevolazioni prima casa – Residenza – Attività lavorativa – Specificazione in atto***

In tema di agevolazioni "prima casa", il contribuente che non ottempera all'obbligo assunto in relazione a un acquisto effettuato in base a decreto di trasferimento del Tribunale, di stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile entro 18 mesi, non può invocare quale esimente della decadenza comminata dall'Ufficio il fatto di svolgere in tale comune la propria attività, circostanza non dedotta in sede di acquisto.

"Ciò - secondo la Cassazione - in quanto da un lato la necessità della specifica indicazione dei presupposti dai quali consegue il diritto all'agevolazione discende dai principi generali in tema di dichiarazione fiscale e, segnatamente, dalla generale subordinazione dell'agevolazione alla formulazione da parte del contribuente di specifica ed inequivoca istanza che ha contenuto di dichiarazione non di mera scienza, ma di volontà, in quanto orientata all'esercizio di un diritto soggettivo, dall'altro lato in quanto la natura provvisoria inizialmente attribuibile al riconoscimento dei benefici in questione implica la necessità che l'amministrazione finanziaria venga posta in condizione di successivamente verificare la sussistenza dei presupposti agevolativi, se ed in quanto questi ultimi siano stati dedotti nell'atto prima della sua sottoposizione a registrazione."

*(Cfr. Cassazione Civile Sent. Sez. 5, n. 8440/ 2017)*